

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la seguente normativa:

- l'art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" che prevede che con Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;
- l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR) con la quale sono stati stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;
- l'art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che prevede che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della legge sopra richiamata (1° gennaio 2014) possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono idonei a operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
- il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti" che ha definito, nell'ambito dell'Area della medicina diagnostica e dei servizi:

### CURE PALLIATIVE

- Servizi equipollenti:  
ematologia, geriatria, malattie infettive, medicina interna, neurologia, oncologia, pediatria, radioterapia, anesthesiologia e rianimazione;
- Scuole equipollenti:  
ematologia, geriatria, malattie infettive, medicina interna, neurologia, oncologia, pediatria, radioterapia, anesthesiologia e rianimazione;
- l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR) con il quale sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché le strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore e i contenuti minimi in termini di conoscenza, competenza e abilità per i professionisti ivi operanti, ed in particolare:

- l'art. 1 che individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza: medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia; medico di medicina generale, psicologo specialista, infermiere, fisioterapista, dietista; assistente sociale, operatore socio-sanitario, eventualmente integrati dall'assistente religioso;
  - l'art. 3 che individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative in ambito pediatrico, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza: medico specialista in pediatria, anestesista, rianimazione e terapia intensiva, pediatra di libera scelta, psicologo specialista, infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, dietista, assistente sociale, operatore socio-sanitario, eventualmente integrati dall'assistente religioso;
  - l'art. 4 che stabilisce che nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (1° gennaio 2014), sono in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 22 gennaio 2015 (rep. Atti n. 1/CSR) con oggetto "Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul decreto ministeriale recante: Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425";
  - il Decreto del Ministro della salute 4 giugno 2015, recante "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425" che definisce i criteri e delinea le modalità di presentazione dell'istanza da parte dei medici alle regioni;

**RITENUTO** pertanto necessario, in attuazione di quanto disposto dal Decreto del Ministro della salute 4 giugno 2015, avviare il percorso di certificazione regionale dell'esperienza professionale in cure palliative dei medici in servizio presso le reti di cure palliative pubbliche e private accreditate a livello regionale, anche se non in possesso di una specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al Decreto del Ministro della salute del 28 marzo 2013, fornendo ai soggetti interessati le indicazioni necessarie per la presentazione alla Regione dell'istanza di certificazione;

**PRESO ATTO** che il Decreto 4 giugno 2015 prevede:

- che possono presentare istanza i medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al Decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 2013, n. 147, e cioè al 1° gennaio 2014, erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate dall'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 e,

in fase di prima applicazione, anche presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente;

- che il medico deve aver svolto, sempre alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le reti delle cure palliative pubbliche o private accreditate, attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;
- che i medici interessati devono inoltrare l'istanza alla Regione/Provincia autonoma in cui risulta ubicata la struttura pubblica o privata accreditata presso cui prestano servizio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 4 giugno 2015 (quindi entro il 16 gennaio 2017) e che la Regione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, adotta l'atto con il quale certifica l'esperienza professionale del medico richiedente;

**PRESO ATTO** che la rete regionale delle cure palliative è stata individuata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1647 del 10 agosto 2012, recante "Approvazione dell'istituzione della rete regionale delle cure palliative e della rete regionale di terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38";

**PRECISATO** che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'Accordo del 10 luglio 2014, sopra richiamato, si ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nelle suddette reti e che la DGR 1647/2012 che istituisce la rete regionale delle cure palliative prevede in merito quanto segue:

- Centro "Hub": la struttura ospedaliera "Cure palliative" dell'Azienda USL, dipendente funzionalmente dall'Area territoriale, attraverso le strutture proprie (Hospice, Day Hospice e Ambulatorio di cure palliative ospedaliero);
- *Centri SPOKE (assistenza sanitaria e specialistica domiciliare e residenziale):*
  - o le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Microcomunità;
  - o i domicili dei pazienti, presso i quali sono svolte attività di cure palliative domiciliari da associazioni non profit, che si integrano con opportune convenzioni con l'attività di Cure Palliative fornite dall'Azienda USL;
  - o i domicili dei pazienti, presso i quali sono svolte attività di cure palliative domiciliari per pazienti con necessità di un intervento coordinato e integrato di professionisti sul territorio, attraverso il coinvolgimento e sotto la responsabilità clinica del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, che si avvalgono della consulenza dell'équipe multidisciplinare specialistica di cure palliative dell'Hospice;

**RITENUTO**, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in questione, di ricomprendere nella rete delle cure palliative regionale le organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, con sede legale ed operanti sul territorio regionale, che abbiano instaurato - negli anni utili al riconoscimento dell'attività professionale dei medici che presentano istanza - rapporti istituzionali, tramite convenzioni, con l'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari setting assistenziali;

**RICHIAMATO** il parere del Ministero della Salute rilasciato in data 11 novembre 2015, n. prot. 0053142-P, circa l'ambito applicativo della certificazione regionale rilasciata per attestare l'esperienza professionale dei medici in servizio nel campo delle cure palliative, ai sensi della normativa in vigore, che ha precisato che la ratio degli interventi normativi riguardanti i medici operanti nel campo delle cure palliative privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al D.M. 28 marzo 2013, è stata

*“quella di introdurre una deroga alla normativa generale vigente per l’accesso al SSN, al fine di consentire ai medici in parola, da un lato di continuare ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative, e, dall’altro, di partecipare ai concorsi pubblici indetti nella disciplina “cure palliative” sulla base di certificazione rilasciata dalla Regione e attestante la specifica esperienza triennale maturata”;*

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Laurent Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di definire, ai sensi dell’art. 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministro della salute 4 giugno 2015, il percorso di certificazione regionale dell’esperienza professionale in cure palliative dei medici in servizio presso le reti di cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013;
- 2) di stabilire che i medici in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, descritti nelle premesse e da intendersi qui puntualmente richiamati, possono presentare istanza alla Regione, a partire dalla data della presente deliberazione ed entro il 16 gennaio 2017, con le modalità descritte nell’allegato di cui al punto 7;
- 3) di stabilire che l’esperienza professionale dei medici in possesso dei requisiti di cui al Decreto 4 giugno 2015, deve essere stata maturata in tutto o almeno in parte presso strutture ubicate nella Regione autonoma Valle d’Aosta;
- 4) di dare atto che la rete regionale delle cure palliative della Regione autonoma Valle d’Aosta è stata individuata con la DGR 1647/2012;
- 5) di dare atto che, così come indicato nell’allegato tecnico dell’Accordo del 10 luglio 2014, sopra richiamato, si ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nelle suddette reti e che la DGR 1647/2012, che istituisce la rete regionale delle cure palliative, prevede che le attività di cure palliative domiciliari possano essere svolte da associazioni no profit che si integrano con opportune convenzioni con l’attività di Cure Palliative fornite dall’Azienda USL;
- 6) di stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell’attività professionale dei medici in questione, sono ricomprese fra le strutture della rete cure palliative regionale di cui alla DGR 1647/2012 le organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, con sede legale ed operanti sul territorio regionale, che abbiano instaurato - negli anni utili al riconoscimento dell’attività professionale dei medici che presentano istanza - rapporti istituzionali, tramite

- convenzioni, con l'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari setting assistenziali;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto 4 giugno 2015, in fase di prima applicazione, possono chiedere la certificazione di cui al punto 1) anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative non ancora accreditati, ma che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale;
  - 8) di stabilire che nel caso in cui l'esperienza professionale dei medici che presentano l'istanza per la certificazione di cui al punto 1) sia stata acquisita in enti o strutture di cui al punto precedente, questa potrà essere rilasciata solo alla conclusione, con esito positivo, del procedimento di accreditamento istituzionale;
  - 9) di approvare le istruzioni allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, relative alla presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento della certificazione delle competenze di cui al punto 1), dando atto che il relativo modello fac-simile di domanda sarà predisposto dalla competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario e reso disponibile sul sito internet [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it);
  - 10) di attribuire al Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario la competenza a rilasciare, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e previa istruttoria, con proprio provvedimento, la certificazione di cui al precedente punto 1);
  - 11) di dare atto che eventuali modifiche o aggiornamenti dei documenti da allegare all'istanza, come definiti nelle allegate istruzioni, che dovessero rendersi necessari, saranno approvati con provvedimento del dirigente competente;
  - 12) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sul sito internet [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it);
  - 13) di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini di promuoverne la diffusione;
  - 14) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**Dipartimento sanità, salute e politiche sociali**  
**Struttura sanità ospedaliera e territoriale**  
**e gestione del personale sanitario**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA  
CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA  
SALUTE 4 GIUGNO 2015 E AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DEL .....N.....

Il D.M. 4 giugno 2015 del Ministero della Salute (pubblicato nella G.U. 1° luglio 2015, n. 150) ha individuato i criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425.

**A COSA SERVE?**

Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 4 giugno 2015 del Ministero della Salute, l'atto con il quale la Regione certifica - su istanza dell'interessato - l'esperienza professionale di cui al medesimo articolo è "necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate".

**CHI PUÓ PRESENTARE ISTANZA**

La certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative, mediante rilascio di apposito atto di riconoscimento, può essere chiesta dai medici:

- a) privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013;
- b) che alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (1 gennaio 2014), erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa sancita il 25 luglio 2012, Rep. N. 151/CSR;
- c) che, alla data di entrata in vigore della Legge 147/2013 (1 gennaio 2014), hanno svolto attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Le condizioni sopra indicate, di cui alle lettere a), b) e c), non sono alternative dovendo tutte sussistere in capo all'interessato al momento di presentazione dell'istanza.

Ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in questione, sono ricomprese fra le strutture della rete cure palliative regionale tutte le organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, con sede legale ed operanti sul territorio regionale, che abbiano instaurato - negli anni utili al riconoscimento dell'attività professionale dei medici che presentano istanza - rapporti istituzionali, tramite convenzioni, con l'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari setting assistenziali;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 4 giugno 2015 del Ministro della salute, in fase di prima applicazione del decreto possono chiedere la certificazione anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative non accreditate che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente. In tali casi la certificazione dell'esperienza professionale potrà essere rilasciata solo alla conclusione, con esito positivo, del procedimento di accreditamento istituzionale.

#### **A CHI VA PRESENTATA L'ISTANZA**

Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 4 giugno 2015 del Ministro della salute, il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale **alla regione/provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale presta attualmente servizio.**

Per la Regione Valle d'Aosta, l'istanza, **debitamente sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento d'identità valido, va presentata in bollo, utilizzando esclusivamente lo schema** messo a disposizione sul sito ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta ([www.regione.vda.it/sanita](http://www.regione.vda.it/sanita)), a pena di rigetto, ed indirizzata a:

**Regione autonoma Valle d'Aosta**

**Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali**

**Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario**

**Via De Tillier, 30**

**11110 AOSTA**

L'istanza può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Regione autonoma Valle d'Aosta -Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali -Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, indicando sulla busta "Istanza di rilascio certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative – DM 4 giugno 2015";
- b) tramite consegna personale a mano all'Ufficio protocollo della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Via De Tillier, 30 – Aosta negli orari di apertura al pubblico;
- c) tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **sanita\_politichesociali@pec.regione.vda.it** (in quest'ultimo caso, solamente se il/la richiedente sia in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata PEC), con l'indicazione dell'oggetto "Istanza di rilascio certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative – DM 4 giugno 2015" purché nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2361 del 3 settembre 2010. Tutti i documenti allegati alla PEC, nel caso in cui questa non sia registrata sul portale INI-PEC, dovranno essere firmati digitalmente in ogni singola pagina e dovranno essere inviati in formato PDF. All'invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento di identità valido.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta, alternativamente:

- inviando la marca da bollo da euro 16,00 separatamente a mezzo posta con le medesime modalità di cui al punto a) o b) (indicando i dati anagrafici del richiedente la certificazione);

ovvero:

- adempiendo all'onere in modalità telematica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.06.2014.

## **ENTRO QUANDO**

L'istanza deve essere presentata a partire dalla data di approvazione della DGR ..... del ..... ed entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 4 giugno 2015 del Ministro della salute pubblicato nella G.U. 1° luglio 2015, n. 150, cioè **entro il 16 gennaio 2017**.

In caso di spedizione tramite raccomandata, la data di spedizione dell'istanza è stabilita e comprovata dalla data apposta dall'Ufficio Postale accettante. In caso di spedizione tramite PEC la data di spedizione dell'istanza è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

## **DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA**

L'istanza deve essere corredata, a pena di rigetto, della seguente documentazione:

- a) Stato di servizio, in originale, rilasciato dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore del L. 147/2013, n. 150 (1 gennaio 2014) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- b) Attestazione, in originale, relativa all'esperienza professionale, di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.M. 4 giugno 2015, rilasciata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività.

Nel caso di presentazione dell'istanza da parte di medici operanti presso organismi no profit in convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, questi dovranno presentare in aggiunta alla documentazione di cui in a) e b):

- Autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione no-profit, corredata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità dello stesso, che attesti: numero di iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, sede legale dell'organizzazione e elenco (data e durata) delle convenzioni, nel periodo di interesse, stipulate con l'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;
- il Direttore di Area territoriale dell'Azienda medesima dovrà inoltre attestare che l'esperienza professionale è avvenuta nell'ambito di una convenzione stipulata con l'organismo no-profit.

Nel caso di medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative non ancora accreditati, ma che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, occorre altresì produrre l'attestazione del legale rappresentante della struttura o dell'ente non accreditati da cui si evinca che sia stata presentata istanza di accreditamento.

## **ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

La Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, ai sensi della DGR approvata in data n. , effettuata l'istruttoria di competenza, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, adotta l'atto amministrativo di riconoscimento dell'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.M. 4 giugno 2015 del Ministro della salute.

L'ufficio competente si riserva, in ogni caso, di effettuare gli accertamenti in ordine a quanto dichiarato dal richiedente e di procedere all'adozione del relativo atto solo a completamento

dell'acquisizione delle necessarie informazioni, nonché tenendo conto di eventuali pareri che dovessero pervenire nel frattempo da parte del Ministero della Salute circa la portata applicativa del D.M. 4 giugno 2015 del Ministro della salute.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196**

La Regione autonoma Valle d'Aosta informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di rilascio della certificazione ai sensi del Decreto del Ministro della salute 4 giugno 2015, in modo lecito e secondo correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di certificazione. I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.

I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione autonoma Valle d'Aosta, Assessorato sanità, salute e politiche sociali nella persona del Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario.

Per informazioni

Ufficio gestione del personale sanitario

Tel. n. 0165/274255

e-mail : [c.fiou@regione.vda.it](mailto:c.fiou@regione.vda.it)